

BGer 1F 16/2018 vom 12. Juli 2018

Bundesgericht, 2018-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_16_2018

FR: TF 1F 16/2018 du 12 juillet 2018

IT: TF 1F 16/2018 del 12 luglio 2018

Regeste

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_140/2018 del 5 aprile 2018 | Costruzioni stradali e circolazione stradale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

E. 1.2

L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1). L'istanza in esame disattende chiaramente queste esigenze di motivazione.

E. 1.4

L'istante non richiama infatti alcuna norma disciplinante la revisione (art. 121 segg. LTF) che sarebbe stata violata. Si limita ad asserire che il Tribunale federale non avrebbe capito il vero significato del suo ricorso, al suo dire limitato a una prima richiesta, ossia al rinvio per riesame al Tribunale cantonale amministrativo della decisione della Sezione della circolazione, pronuncia al suo dire prematura. Con quest'argomentazione egli disattende che il postulato rinvio poteva aver luogo se del caso soltanto in caso di annullamento della decisione della Corte cantonale. È tuttavia manifesto che, poiché il ricorso non poteva essere esaminato a causa della sua carente motivazione, il richiesto annullamento non poteva manifestamente entrare in linea di conto. L'istanza di revisione ribadisce semplicemente le critiche di merito sollevate nel ricorso, dichiarate inammissibili nella sentenza dedotta in revisione. Al riguardo l'istante disattende che l'inoltro di una domanda di revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.6 e rinvii). La revisione nemmeno è data per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una, presentata peraltro in maniera processualmente irrita, perché lesiva dell' art. 42 LTF , non costituisce un motivo di revisione (ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 8 all'art.

121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza di una svista o del mancato esame di singole conclusioni (art. 121 lett. c ed d LTF; sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2016 consid. 1.3).

E. 1.5

La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.